

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 07753/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7753 del 2026, proposto da
Vincenzo D'Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Antonia Romano, in giudizio in proprio, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

Giovanna D'anna, in giudizio in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati individuati, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;
- del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli recante "Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario", pubblicato nella GU n. 28 del 11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale come titolo di preferenza;
- della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 71/CV/2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CASORIA (circondario di Napoli Nord) nonché della delibera consiliare del 19 febbraio 2025 (Pratica num. 71/CV/2024 del 19 febbraio 2025) di scorrimento della predetta graduatoria in sostituzione dell'aspirante rinunciataria e ad integrazione della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 71/CV/2024);
- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, prot. n. 71/CV/2024 pubblicata sul sito il 13.01.2026 sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace

di CASORIA (circondario di Napoli Nord) dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati del ricorrente, che è stato così escluso dai vincitori; nella parte in cui colloca all' VIII° posto (II riserva) per mero criterio anagrafico in applicazione dei criteri poi dichiarati costituzionalmente illegittimi, e in posizione quindi inferiore a quella che allo stesso spetterebbe in applicazione pedissequa dei criteri costituzionalmente conformi derivanti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30.12.2025;

- dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria, adottati in attuazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, in favore di ciascuno dei candidati ivi nominati, se esistenti, di data, estremi e contenuto allo stato ignoti al ricorrente - comunque denominati, anche come «decreto di nomina» o «decreto di conferimento dell'incarico» «decreto di immissione in servizio;

- di ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi eventuali decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all'ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura, ancorché non conosciuti dal ricorrente, nella parte in cui producano effetti preclusivi nei confronti dello stesso;

- delle delibere di scorrimento, anche non conosciute;

- di tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali non conosciuti dal ricorrente e impattanti sulla sua posizione giuridica

E per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di CASORIA (circondario di Napoli Nord) in applicazione pedissequa dei criteri derivanti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30.12.2025

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata in data 31 agosto 2026, con la quale il ricorrente ha chiesto autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio processuale a mezzo di notificazione per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che occorra ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Amministrazione stessa, di una documentata evidenza, suscettibile di dare

contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 1° settembre 2026.

Il Presidente

Roberto Politi

IL SEGRETARIO